

CONVENZIONE TRA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA E CASA  
GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO DELLE PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA PER  
ATTIVITÀ SANITARIA DI CONSULENZA, IN AMBITO ORTOPEDICO, A SUPPORTO  
DELL'EQUIPE CHIRURGICA ORTOPEDICA DELLA CASA DI CURA E DELLE PRESTAZIONI  
RIVOLTE AI PAZIENTI DELLA STESSA

**PREMESSO CHE:**

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;
- il D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art.15  
quiquies che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti  
del ruolo sanitario;
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 27.3.2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento  
concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza  
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- il CCNL dell'area sanità, triennio 2019-2021, del 23.01.2024, il quale all'Art. 89  
"Tipologie di attività libero professionale intramuraria" prevede che l'esercizio  
dell'attività libero professionale avvenga al di fuori dell'impegno di servizio e possa  
svolgersi nella forma di "partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta  
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di  
altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa  
convenzione con le stesse";
- l'art. 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione approvato con Del. n.  
285 del 30/08/2023 annovera, fra le attività aziendali a pagamento, le convenzioni  
stipulate a fronte della richiesta da parte di terzi, pubblici o privati, per l'erogazione  
di prestazioni sanitarie e precisa che l'organizzazione di tali attività avviene in regime

di libera professione individuale o di équipe;

- La Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, con nota PG/AUSL/93354/2025 del 13/11/2025 ha chiesto all'AUSL di Modena la stipula di una convenzione, per l'erogazione di prestazioni di consulenza, in ambito ortopedico, a supporto dell'équipe chirurgica ortopedica della Casa di cura stessa e per l'erogazione di prestazioni rivolte ai pazienti;

-l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad instaurare un accordo, per il biennio 2026 - 2027, ritenendo di poter soddisfare le richieste della Casa di cura tramite gli specialisti ambulatoriali aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

#### TRA

**L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA**, con sede in via S. Giovanni del Cantone 23, 41123 Modena – c.f./p.iva 02241850367, più oltre indicata come “AUSL”, rappresentata dal Direttore Sanitario, Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena,

#### E

**LA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO DELLE PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA**, struttura sanitaria privata non accreditata, più oltre indicata come “Casa di cura”, con sede legale in Verona, via G. Nascimbeni n. 10, 37138 - c.f./p.iva 00427050232 e sede operativa presso Casa di cura Madre Fortunata Toniolo, Via Toscana n. 34, 40141 Bologna, in persona del legale rappresentante, in virtù di procura speciale, Suor Patrizia Martinello, nata a Bassano del Grappa (VI) il

17/05/1964, CF: MRTPRZ64E57A703P;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.** L'AUSL assicura alla Casa di cura attività sanitaria di consulenza, in ambito ortopedico, a supporto dell'équipe chirurgica ortopedica della Casa di cura e delle prestazioni rivolte ai pazienti della stessa. L'estensione a eventuali ulteriori prestazioni ambulatoriali potrà avere luogo previ accordi scritti tra le parti.

**Art. 2 - PERSONALE AUTORIZZATO.** Il dirigente medico inviato, in nome e per conto dell'AUSL, possiede comprovata esperienza nell'esecuzione di prestazioni ortopediche con tecniche mininvasive; nell'esercizio dell'attività di consulenza, il professionista è tenuto al rispetto del regolamento aziendale vigente, tempo per tempo, sulla libera professione intramuraria.

**Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO.** La consulenza verrà effettuata presso la sede della Casa di cura. Compatibilmente con gli impegni istituzionali, l'attività dovrà essere espletata fuori dall'orario di servizio e con periodicità così definita: venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00. La durata degli accessi non comprende i tempi di trasferimento presso la sede della casa di cura e ritorno. La Casa di cura si impegna a fornire all'AUSL il nominativo del referente autorizzato alla richiesta delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Art. 4 - PRIVACY.** La Casa di cura e l'AUSL, determinando ciascuna autonomamente le finalità e i mezzi delle attività di trattamento dei dati personali nell'ambito della presente convenzione, si configurano come Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n.7 del Reg. UE 679/2016. Da ciò consegue che la Casa di cura e l'AUSL, autonomamente e ciascuna per le proprie finalità e sulla base delle relative condizioni di legittimità, sono tenute a mettere in atto misure di sicurezza

tecniche e organizzative adeguate al rischio di perdita di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati in conformità al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

**Art. 5 - CONSENSO INFORMATO.** Qualora le prestazioni erogate dal professionista dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'AUSL.

**Art. 6 - CORRISPETTIVO.** A fronte del servizio reso, la Casa di cura riconosce all'AUSL il corrispettivo a prestazione pari a:

Consulenza ortopedica (prestazione): € 160,00 + bollo

Consulenza per Infiltrazione intrarticolare (prestazione): € 60,00 + bollo

In caso di partecipazione a interventi chirurgici eseguiti presso la Casa di cura, quest'ultima riconosce all'AUSL il compenso spettante al professionista secondo quanto previsto dal proprio tariffario. Prestazioni sanitarie diverse da quelle in essere all'atto della stipula del contratto e relativo corrispettivo, potranno essere concordate, di volta in volta, mediante semplice scambio di corrispondenza. L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione costituisce, per i professionisti, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dalla casa di cura sono assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

**Art. 7 - FATTURAZIONE.** Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Casa di cura trasmetterà all'AUSL – Servizio Fatturazione Diretta Prestazioni e Consulenze Sanitarie (e-mail: [rilevazioneconsulenze@ausl.mo.it](mailto:rilevazioneconsulenze@ausl.mo.it)) la rendicontazione mensile delle prestazioni effettuate dal professionista; al fine di consentire all'AUSL l'esecuzione degli opportuni controlli, nella rendicontazione dovranno essere indicati: numero prestazioni e tipologia, compenso, data della

prestazione ed orario effettivo di esecuzione delle prestazioni. L'AUSL, per il tramite del servizio preposto, provvederà a emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato, entro la scadenza indicata, mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

**Art. 8 - ATTIVITA' ISPETTIVE.** La Casa di cura consente, fin da ora, l'accesso presso le proprie strutture di personale dell'AUSL, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza mettendo a disposizione i propri strumenti informatici, la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

**Art. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA.** Ai sensi della L. 24/2017, la Casa di cura, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La Casa di cura è provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, , anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la Casa di cura.

Il personale medico provvederà in proprio e a proprie spese alla copertura assicurativa dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e/o in itinere nell'ambito della presente convenzione.

**Art. 10 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE.** La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte inviata mediante PEC, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà

e della dignità personale;

- qualora siano intervenute modifiche rispetto all'assetto autorizzatorio della Casa di

cura, tali da impedire la prosecuzione della convenzione (con particolare riguardo ai

requisiti di autorizzazione all'esercizio);

- qualora la Casa di cura abbia ottenuto l'accreditamento (anche parziale) della

struttura presso la quale vengono svolte le attività di cui alla presente convenzione;

- nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte della casa di cura nel pagamento

dei corrispettivi periodici all'Azienda USL;

- con l'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali che possono

comportare la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o

penalità a carico delle parti.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli

obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'AUSL.

**ART. 11 - ANTICORRUZIONE** - L'AUSL garantisce il rispetto delle disposizioni della

Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle

attività relative alla presente convenzione.

**Art. 12 - DURATA.** La presente Convenzione decorre dal 01/01/2026 e ha validità

fino al 31/12/2027. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento

della scadenza della convenzione.

**Art. 13 - CONTROVERSIE.** Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse

insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è

il Foro di Modena.

**Art. 14 - RINVIO.** Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale.

**Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI.** La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Il Direttore Sanitario

Romana Bacchi

**Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia**

La Procuratrice Speciale

Suor Patrizia Martinello

